



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SAVERIO RUPERTO

Nella seduta del 25/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 2.167,71, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 30.03.2011, oltre interessi.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha affermato che le commissioni dell'agente/mediatore hanno carattere up-front e che ha già provveduto ai dovuti rimborsi in occasione del rilascio del conteggio estintivo. Al fine di comporre la controversia, si è comunque dichiarato disposto ad offrire al ricorrente la soma di euro 683,37 a titolo di commissioni non maturate ed euro 20,00 sostenute per la presentazione del ricorso (oltre a euro 174,78 per oneri assicurativi non goduti).

### DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le



commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste della cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni mandante</i>				938,40	492,66	484,84	7,82
<i>Commissione mandatario</i>				1.598,66	839,30	142,60	696,70
<i>Oneri assicurativi</i>				625,65	328,47		328,47
<b>Totale</b>							1.032,99

L'importo così determinato differisce dalla domanda proposta dal ricorrente, perché il Collegio ritiene di qualificare come up front le somme versate a titolo di oneri di intermediazione, come deducibile dalla descrizione in contratto delle attività così remunerate, tutte relative alla fase di conclusione del finanziamento.

Quanto agli oneri di assicurazione, stante la mancata produzione agli atti del procedimento di qualsivoglia evidenza di criteri alternativi e convenzionali di calcolo dell'importo da retrocedere in caso di estinzione anticipata, il Collegio ha provveduto alla relativa liquidazione secondo il ricordato criterio *pro rata temporis*, solo detratto l'importo di € 50,00 per spese amministrative, come da evidenza fornita dalla resistente.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.032,99 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA